



SENT. N. 83/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso iscritto al n. 23930 del registro di segreteria

proposto da

-COMUNE DI omissis, nella persona del Sindaco pro tempore dott. G. A. A.,
rappresentato e difeso dall'Avvocato S. B., appartenente all'Avvocatura del
Comune di omissis, giusta procura generale alle liti agli atti, PEC: omissis

VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2024, il Magistrato relatore

Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del VPG Cons.

Letizia Dainelli e l'Avvocato S. B. per il Comune di omissis, come da verbale.

FATTO

Parte ricorrente ha chiesto la cancellazione dei sequestri conservativi trascritti
presso la Conservatoria dei RR.II. di omissis sulle quote sociali (per un valore

nominale di euro 8.500,00) della Immobiliare C. srl con sede in omissis di cui è titolare R.C.A., nonché sui seguenti veicoli intestati a R. C. A.: 1) Autoveicolo targato omissis, telaio n. omissis, tipo omissis AG omissis, data immatricolazione 25/03/2008, KW 80,00; 2) Motoveicolo targato omissis, telaio n. omissis, tipo BMW AG. omissis, data immatricolazione 22/09/2010, data aggiornamento Carta Circolazione 14/12/2010, KW 118,00.

Nell'istanza del Comune di omissis si espone che:

- in data 16/02/17 era stato notificato al dott. C. A. R. il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 482/2016 del 06/04/16, emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, la quale aveva confermato la sentenza n. 6/2013 del 12/12/12, emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, con la quale il suddetto, in solido con altri due soggetti, era stato condannato a pagare, in favore del Comune di omissis, la somma di € 4.574.526,25, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio;
- all'esito della sentenza di primo grado (n. 6/2013 del 12/12/12) emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte era stata iscritta ipoteca sull'unico bene immobile risultante di proprietà del dott. R. (la quota-parte di un mezzo di un box sito in omissis), con riferimento al quale vi è stato successivamente il recupero della somma ricavata dalla vendita;
- con decreto n. 1/2013 il Presidente della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti aveva disposto il sequestro conservativo in corso di causa nei confronti di C. A. R. dei beni di cui il medesimo risultasse ancora proprietario, e in particolare: delle quote a lui intestate della s.r.l. Immobiliare omissis, e di due veicoli, rispettivamente

un'autovettura Mercedes Classe A, immatricolata nel 2008 e una moto BMW, immatricolata nel 2010;

- con atto datato 29/07/2013 la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei Conti aveva sottoposto a sequestro conservativo ex artt. 2471 bis c.c. e 671 c.p.c. le quote sociali del valore nominale di € 8.500,00 della s.r.l. Immobiliare omissis, di proprietà del debitore dott. C. A. R.;

- il sequestro è stato confermato con ordinanza n. 020/2013 del 28/08/2013;

- con riferimento alle quote sociali, dalla visura camerale relativa alla società in argomento, era emerso che il capitale sociale ammontava a € 40.000,00 e che R. C. A. possedeva il 21,25% delle quote (per un valore pari a € 8.500,00) e che la società risultava intestataria di un immobile;

- era stato ritenuto antieconomico procedere ad esecuzione forzata sulle quote sociali, atteso il fatto che non era possibile aggredire direttamente gli immobili (o porzioni di essi) di cui la società era intestataria e che la stessa società presentava un'importante situazione debitoria (mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile stesso);

- con riferimento ai veicoli era stato valutato che, trattandosi di un'auto vecchia di tredici anni e di una moto di undici, le spese di procedura (oltre a quelle per la custodia) avrebbero rischiato di superare gli importi che si sarebbero potuti presuntivamente ricavare;

- in data 25/02/21 era pervenuta una proposta transattiva da parte del debitore: la moglie sig.ra A. A. proponeva di acquistare l'auto e la moto sopra meglio specificate, nonché la quota parte delle quote sociali per un importo forfettario pari a € 10.000,00 da corrispondere, a favore del Comune, entro 30 giorni dal

ricevimento dell'accettazione, in un'unica soluzione, con successiva cancellazione, a pagamento avvenuto, del provvedimento di sequestro cautelare sui beni indicati;

- era stata valutata la proposta (cfr. relazione del 12/4/2021 dell'Avvocatura comunale, parere del 31/5/2022 dell'Organo di Revisione del Comune di omissis, delibera della Giunta Comunale n. 56 del 18/3/2024 di autorizzazione) ed è stato stipulato l'atto notarile tra i sigg.ri R. ed A., sotto la condizione sospensiva dell'avvenuta cancellazione delle formalità di sequestro sopra richiamate, con contestuale versamento, da parte della seconda, del prezzo pattuito;

-la somma è stata depositata su conto corrente 'dedicato', intestato al medesimo Notaio rogante, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi 63 e ss. della l. n. 147/2013, con incarico al Notaio depositario di versare l'importo al Comune nel momento in cui gli sarà documentata l'intervenuta cancellazione delle formalità pregiudizievoli sulle quote sociali e sui veicoli;

- essendo stata effettuata la compravendita e versato l'importo, una volta che saranno cancellati i gravami, il Comune di omissis potrà riscuotere l'importo corrisposto dall'acquirente, pari a € 10.000,00 quale ulteriore parziale risarcimento del maggior danno erariale.

Sulla base di quanto esposto, il Comune chiede, pertanto, di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione del sequestro sui sopra specificati beni.

All'udienza camerale dell'8 maggio 2024, l'Avvocato del Comune di omissis ha ribadito l'istanza; il PM contabile ha evidenziato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, richiamando giurisprudenza su fattispecie analoghe.

DIRITTO

Emerge dagli atti che il sequestro in esame è stato autorizzato nei confronti di R. C. A. dal Presidente della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti con decreto n. 1/2013, confermato con ordinanza n. 020/2013, e quindi convertito in pignoramento ex art. 686 c.p.c. per effetto della sentenza di condanna nei confronti di R. C. A. medesimo, emessa dalla medesima Sezione III Centrale d'Appello della Corte dei conti, n. 482/2016.

Infatti, ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c. il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, venendo così a dare inizio al processo esecutivo, di cui costituisce il primo atto (cfr. *ex plurimis* Cass. nn. 10871/2012, 10029/2006, 8615/2004).

Il Comune ricorrente, a fondamento della sua domanda, prospetta una fattispecie che non rientra fra quelle per le quali, secondo l'articolo 78 c.g.c., può essere pronunciata l'inefficacia del sequestro da parte del giudice contabile. Infatti, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario la cognizione delle questioni inerenti al procedimento di esecuzione relativo a crediti di somme di denaro, così come, conseguenzialmente e in via generale, l'adozione dei provvedimenti preordinati alla declaratoria dell'inefficacia del pignoramento e alla cancellazione della trascrizione (cfr. art. 562 c.p.c.).

Nel processo avanti la Corte dei conti, la disciplina codicistica del sequestro conservativo (cfr. artt. 74 e ss. c.g.c.) distingue nettamente tra la fase cautelare e la fase esecutiva, rinviando, per quest'ultima, all'applicazione della disciplina processualcivilistica (cfr. art. 79 c.g.c.).

L'art. 80 c.g.c. prevede la conversione del sequestro conservativo con espresso

richiamo all'art. 686 c.p.c., conversione che opera *ipso iure* nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto.

In caso di sopravvenuta inefficacia di questo o della relativa formalità, l'ordine di cancellazione non può che essere dato dal giudice dell'esecuzione (ex artt. 562 c.p.c. e 172 disp. att. c.p.c.), che, giusta quanto sopra, è il giudice ordinario. Non sussiste quindi, anche alla luce di detta previsione, alcun vuoto di tutela che giustifichi un ampliamento degli ambiti della giurisdizione contabile.

Anche l'ipotesi di integrale soddisfazione del credito, come prospettato dalla parte istante nel caso di specie, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, per quanto concerne le modalità di cancellazione delle connesse trascrizioni ed annotazioni, necessariamente esercitata dal giudice dell'esecuzione.

Va pertanto declinata la giurisdizione della Corte dei conti in favore di quella del giudice ordinario (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Piemonte nn. 4/2021 e 84/2018 e Sezione giurisdizionale Lazio nn. 530/2023 e 148/2023, e giurisprudenza ivi richiamata).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la natura del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulle domande proposte con il ricorso essendo competente il giudice ordinario.

Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024, con

l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Alessandra Olessina, Consigliere estensore

Ivano Malpesi, Consigliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra OLESSINA

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 10 luglio 2024

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 10 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente